

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30128-problematiche-relative-al-rilascio-di-copie-atti-giudiziari-prima-dell-avvenuta-registrazione-con-particolare-riferimento-alle-copie-uso-notifica>

Autore: Valboa Umberto

**Problematiche relative al rilascio di copie atti giudiziari  
prima dell'avvenuta registrazione con particolare  
riferimento alle copie uso notifica**

## **PROBLEMATICHE RELATIVE AL RILASCIO DI COPIE ATTI GIUDIZIARI PRIMA DELL'AVVENUTA REGISTRAZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE COPIE USO NOTIFICA.**

Preliminarmente va osservato che l'art. 66 del D.P.R. 131/86 prevede che i cancellieri possano rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

Tuttavia, a tale divieto il legislatore ha previsto una serie di eccezioni che riguardano il rilascio di copie per le seguenti finalità e precisamente:

- a) prosecuzione del giudizio;
- b) ai fini di un procedimento giurisdizionale;
- c) trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
- d) approvazione o omologazione;
- e) copie di atti che il P.U. è tenuto a depositare c/o pubblici uffici.

Una ulteriore eccezione al divieto sopra indicato, relativamente alle **copie spedite in forma esecutiva al fine di procedere ad esecuzione forzata**, è stata prevista in seguito all'intervento della Corte Costituzionale<sup>1</sup>, in seguito a giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15 e 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)<sup>2</sup>, promosso con ordinanza emessa il 13, giugno - 2001, dal Tribunale di Roma.

In tal caso il rimettente, rilevava che il disposto dell'art. 66 citato è in contrasto «*con principio di eguaglianza, con il principio di ragionevolezza nonché con il diritto alla tutela giurisdizionale*»<sup>3</sup>; di fatti sosteneva che le norme censurate determinano una differenza di trattamento fra il cittadino/utente che sia in grado di pagare immediatamente l'imposta di registro e quello che non abbia i mezzi sufficienti per far tale pagamento, (spesso di importo assai ingente), da cui scaturirebbe un contrasto con l'art. 3 della Cost., del pari il contrasto con l'art. 24 Cost., sarebbe determinato dal fatto che tale norma ha inteso garantire a tutti i cittadini, al fine di assicurare l'uguaglianza di diritto e di fatto, la possibilità di ottenere tutela giurisdizionale, in mancanza si determinerebbe un vulnus al diritto di azione.

In virtù delle suindicate censure la Corte Costituzionale (sent. 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 2, del D.P.R. n.131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

Ad avviso dello scrivente la ratio della norma che pone il divieto di rilascio di copie in forma esecutiva se non dopo l'avvenuto assolvimento dell'obbligo tributario relativo al pagamento dell'imposta di registro mirava a tutelare l'interesse generale alla riscossione di tributi atteso che la

---

<sup>1</sup> Sentenza Corte Costituzionale 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (Presidente Ruperto; Relatore Bile).

<sup>2</sup> Il remittente ha sollevato la questione di incostituzionalità degli articoli 15 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, in riferimento agli articoli 3,e 24 della Costituzione, «*nella parte in cui non consentono il rilascio della copia esecutiva se non dopo il pagamento dell'imposta di registro*».

parte vittoriosa per poter mettere in esecuzione il titolo (sentenza) doveva preliminarmente assolvere l'obbligo fiscale del pagamento dell'imposta di registro. Come ha rilevato, giustamente la Corte Costituzionale, ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i cittadini abbienti, in grado di far fronte all'esborso anche di ingenti somme di denaro al fine di poter assolvere gli obblighi tributari connessi al pagamento dell'imposta di registro, e quelli indigenti i quali, nonostante l'avvenuto riconoscimento giurisdizionale del loro diritto, non sarebbero in grado di mettere in esecuzione la sentenza poiché non avevano la possibilità di far fronte al pagamento delle spese di registrazione della sentenza, per cui non potevano ottenere il rilascio della stessa in forma esecutiva.

In definitiva la normativa censurata determinava una compressione del diritto di azione della parte vittoriosa relativamente ad una controversia civile definita con sentenza, oltre a determinare una violazione del principio di uguaglianza consacrato dal legislatore nell'art. 3 della costituzione. Per cui in tal caso l'interesse generale all'assolvimento degli obblighi tributari (nella specie preventivo pagamento dell'imposta di registro) doveva cedere di fronte ad altri principi riconosciuti a livello costituzionale, quale quello di uguaglianza (art. 3 cost.) e quello del diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 cost.). D'altra parte l'interesse generale alla riscossione è, comunque, assolto con il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria all'atto della iscrizione a ruolo della causa<sup>4</sup>.

A ben rilevare il legislatore ha previsto espresse deroghe al principio posto dalle norme censurate, consentendo in alcuni casi eccezionali di evitare il pagamento dell'imposta di registro, mediante la prenotazione a debito, come nell'ipotesi **di registrazione a debito delle sentenze emesse nei confronti di soggetti ammessi al gratuito patrocinio**<sup>5</sup>, nonché **per i soggetti non abbienti**<sup>6</sup> ed infine per i **soggetti a cui favore è riconosciuto un risarcimento del danno da fatti costituenti reato**<sup>7</sup>

Le suindicate deroghe traggono origine da una valutazione del legislatore di privilegiare esigenze particolari, ovvero quelle di garantire il diritto all'esercizio dell'azione (in fase esecutiva)<sup>8</sup> a soggetti indigenti, per i quali il pagamento del tributo si sarebbe rivelato un ostacolo insormontabile all'esercizio dell'azione, ovvero a favore di soggetti per i quali l'esercizio dell'azione è finalizzato al ripristino di una situazione patrimoniale lesa da un illecito penale, rispetto all'interesse generale alla riscossione (sotteso nella norma che impone il preventivo pagamento dell'imposta di registro prima di poter chiedere ed ottenere il rilascio di copie in forma esecutiva o autentiche).

Altre deroghe, relative al solo rilascio di copia autentica della sentenza senza previo pagamento dell'imposta sono contenute nello stesso comma 2 dell'art 66 del D.P.R. 131/86

Dal punto di vista ermeneutico dubbi potrebbero sorgere dalla possibilità riconosciuta dal legislatore<sup>9</sup> di rilasciare originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, "...**per la prosecuzione del giudizio...**".

---

<sup>4</sup> Si rappresenta che, in ogni caso, le cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 10, comma 1 lett. E) del D.P.R. n. 131/86, devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione ( cfr art.73 e 278 T.U.) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta".

<sup>5</sup> prevista dall'art. 59, comma 1, del D.P.R. -, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio).

<sup>6</sup> ai sensi degli articoli 15-bis e seguenti della, legge 30 luglio 1990, n. 217 (**Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti**), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 29 marzo 2001, n.134 (Modifiche alla L. 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti).

<sup>7</sup> cfr punto d) del medesimo art. 59 del D.P.R. concernente le sentenze che **condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato**.

<sup>8</sup> l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 479 cod. proc. civ., deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.

<sup>9</sup> L' art. 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, dopo avere stabilito al comma 1 che i cancellieri ed i segretari degli organi giurisdizionali e gli altri soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati - prevede al comma 2 che tale disposizione non si applica agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri.

Nella prassi la locuzione "... per la prosecuzione del giudizio..." è tradizionalmente interpretata quale diritto per la parte soccombente in primo grado di chiedere il rilascio di copia conforme della sentenza "per uso appello ovvero gravame" e non anche per quelle richieste per uso notifica al fine di far decorrere i cd. termini brevi per l'impugnazione, così come, invece, sostenuto, in misura minoritaria, da altri. Infatti, secondo la tesi minoritaria, il mancato rilascio di copia conforme della sentenza, senza che sia stata preventivamente registrata, porrebbe la parte vittoriosa nell'alternativa di lasciare trascorrere il termine c.d. lungo di cui all'art.327 c.p.c., confidando nella mancata impugnazione della sentenza ad opera di controparte, ovvero sobbarcarsi l'onere (spesso molto oneroso) della preventiva registrazione della sentenza, al fine di ottenere subito il rilascio della copia conforme della stessa che in seguito a tempestiva notifica alla controparte determinerà un passaggio in giudicato della sentenza in un termine più breve.

A giudizio dello scrivente il legislatore non ha previsto un obbligo generalizzato a carico del cancelliere per il rilascio di copie per le finalità richieste dalle parti, prima dell'assolvimento degli obblighi tributari, tanto è vero che la Consulta è intervenuta in merito al rilascio delle copie di sentenze in forma esecutiva, anche se non ancora registrate, per le motivazioni sopra esposte.

Poiché la normativa su cui si fonda la suindicata difformità di interpretazione (art. 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) è di carattere fiscale il Cancelliere non può, a modesto avviso dello scrivente, procedere ad una interpretazione estensiva o/e sistematica della stessa, in mancanza di chiare disposizioni normative, di circolari ministeriali o/e di pronunzie dell' autorità giudiziaria (Corte Costituzionale). A livello ermeneutico un ulteriore argomento ostativo al rilascio di copie autentiche di sentenze senza il preventivo pagamento dell'imposta di registro è da ravvisarsi nel fatto che la richiesta di copia della sentenza per uso notifica è funzionale non alla prosecuzione del giudizio, atteso che la proposizione dell' impugnazione della controparte è del tutto eventuale, bensì determina il decorso dei cd. termini brevi per l'impugnazione, anticipando i tempi della definizione del giudizio stesso.

Quanto sopra, giustifica l'orientamento degli uffici giudiziari in merito al diniego di rilascio di copie di sentenze (non regolarmente registrate) per uso notifica, atteso che la locuzione "... per la prosecuzione del giudizio..." non può essere interpretata estensivamente. Siffatta interpretazione è suffragata anche dall'intervento del Ministero della giustizia in seguito ad apposito quesito<sup>10</sup> il quale ha confermato che "...non sia possibile rilasciare copia di sentenze civili per uso notifica ex art. 285 cpc prima dell'adempimento della registrazione "

Dr. Umberto Valboa ( Cancelliere C2)

---

<sup>10</sup> Cfr. *circolare ministeriale DAG.14/03/2006.0029405.U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I*  
" ...Al riguardo deve osservarsi che la richiesta di copia autentica di cui all'art. 285 c.p.c. è effettuata al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini di impugnazione. Quindi in questo caso la sentenza è rilasciata non per la prosecuzione del giudizio, essendo la proposizione dell'impugnazione della controparte del tutto eventuale, ma allo scopo di anticipare i termini di definizione del giudizio stesso.

Di conseguenza si ritiene che non sia possibile rilasciare copia di sentenze civili per uso notifica ex art. 285 cpc prima dell'adempimento della registrazione "